

GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 27 aprile 1985

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO
DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DEI DECRETI
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

PARLAMENTO NAZIONALE

Camera dei deputati: Convocazioni del Parlamento.
Pag. 3078

LEGGI E DECRETI

LEGGE 19 aprile 1985, n. 150.
Aumento dell'organico del personale della Polizia di Stato.
Pag. 3079

DECRETI MINISTERIALI

Ministero dell'agricoltura e delle foreste

DECRETO 1° febbraio 1985.
Misure transitorie per la commercializzazione del vino
« Chianti » Pag. 3082

Ministero delle finanze

DECRETO 26 marzo 1985.
Determinazione di enti di assistenza e di pronto soccorso
aventi titolo all'agevolazione fiscale prevista per la benzina
consumata per l'azionamento delle autoambulanze.
Pag. 3083

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 6 febbraio 1985, n. 151.
Riconoscimento della personalità giuridica dell'associa-
zione « Lega italiana protezione uccelli - L.I.P.U. », in Parma.
Pag. 3083

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri:

Entrata in vigore della convenzione relativa alla società
Eurodif per lo sfruttamento pacifico dell'energia nucleare,
firmata a Parigi il 20 marzo 1980, con allegato scambio di
note, effettuato a Parigi ed a Roma il 22 agosto 1980 ed
il 15 gennaio 1981 Pag. 3084

Entrata in vigore delle convenzioni numeri 148, 149, 150
e 151 dell'Organizzazione internazionale del lavoro.
Pag. 3084

Ministero della pubblica istruzione: Trasferimento di un
posto di assistente ordinario dalla facoltà di giurispru-
denza alla facoltà di scienze politiche dell'Università di
Napoli Pag. 3084

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario
di integrazione salariale Pag. 3084

Provvedimenti concernenti le società cooperative.
Pag. 3088

Ministero della difesa: Ricompense al valor militare per
attività partigiana Pag. 3088

Ministero del commercio con l'estero: Errata-corrige al
decreto ministeriale 25 marzo 1985 recante: « Modifica-
zioni al decreto ministeriale 6 maggio 1976 relativo al
regime delle importazioni delle merci ». (Decreto pub-
blicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 85 del 10 aprile 1985).
Pag. 3088

CONCORSI ED ESAMI

Ministero della difesa: Avviso di rettifica al concorso a
settecentocinquanta posti di operaio dello Stato nella
categoria degli specializzati e qualificati nel ruolo delle
lavorazioni per enti e stabilimenti della Difesa. (Concorso
pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 76 del 18 mar-
zo 1983) Pag. 3088

Ospedale maggiore di Milano: Concorsi a posti di personale tecnico Pag. 3089

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA Pag. 3089

REGIONI

Regione Umbria

LEGGE REGIONALE 6 marzo 1985, n. 5.
Istituzione della Consulta « Sportello verde » regionale per la tutela ambientale Pag. 3089

LEGGE REGIONALE 6 marzo 1985, n. 6.
Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 2 maggio 1984, n. 25. Contributi alle amministrazioni comunali per interventi sulla minore e per la progettazione di opere viarie di interesse comunale ed intercomunale Pag. 3090

LEGGE REGIONALE 6 marzo 1985, n. 7.
Interventi per la tutela e la valorizzazione dei beni ambientali, del paesaggio umbro e delle bellezze naturali. Pag. 3090

LEGGE REGIONALE 11 marzo 1985, n. 8.
Ulteriore integrazione della legge regionale 23 gennaio 1982, n. 2, recante norme per l'inquadramento nel ruolo regionale del personale proveniente dallo Stato e dagli altri enti disciolti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977 e delle leggi numeri 641/1978, 386/1974 e 349/1977 Pag. 3091

LEGGE REGIONALE 11 marzo 1985, n. 9.
Convalidazione della deliberazione della giunta regionale n. 5812 del 30 novembre 1984 relativa al prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste della somma di L. 73.000.000 per l'erogazione a favore dell'Opera universitaria dell'I.S.E.F., di un contributo per spese di funzionamento Pag. 3091

LEGGE REGIONALE 11 marzo 1985, n. 10.
Norme per la razionalizzazione dei servizi trasfusionali e la promozione della donazione del sangue Pag. 3092

Reggio Calabria

LEGGE REGIONALE 6 febbraio 1985, n. 7.
Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1985 Pag. 3093

LEGGE REGIONALE 14 marzo 1985, n. 8.
Modificazioni della legge regionale 10 novembre 1972, n. 6. Indennità dei consiglieri Pag. 3093

LEGGE REGIONALE 14 marzo 1985, n. 9.
Esercizio della navigazione da diporto sui laghi naturali ed artificiali della Calabria Pag. 3093

LEGGE REGIONALE 14 marzo 1985, n. 10.
Norme per l'attuazione dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 Pag. 3094

LEGGE REGIONALE 14 marzo 1985, n. 11.
Definizione rapporto di lavoro personale precario. Pag. 3095

Regione Puglia

LEGGE REGIONALE 12 febbraio 1985, n.
Bilancio di previsione della regione Puglia per l'esercizio finanziario 1985 e bilancio pluriennale 1985-86 Pag. 3095

LEGGE REGIONALE 15 febbraio 1985, n. 5.
Modifiche e integrazioni alla legge regionale 9 giugno 1980, n. 67. Alienazione terreni demanio armentizio regionale. Pag. 3095

LEGGE REGIONALE 8 marzo 1985, n. 6.
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 12 febbraio 1979, n. 6 Pag. 3098

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazioni del Parlamento

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica sono convocati, in settima seduta comune, giovedì 23 maggio 1985, alle ore 10, con il seguente

Ordine del giorno:

Votazione per la elezione di un giudice della Corte costituzionale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica sono convocati, in seduta comune, giovedì 18 luglio 1985, alle ore 10, con il seguente

Ordine del giorno:

Comunicazioni del Presidente sulla scadenza del termine di cui all'art. 4, terzo comma, della legge 10 maggio 1978, n. 170, per il procedimento instaurato davanti alla commissione parlamentare per i procedimenti di accusa n. 342/VIII.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 19 aprile 1985, n. 150.

Aumento dell'organico del personale della Polizia di Stato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Gli organici dei ruoli degli agenti e assistenti, dei sovrintendenti, degli ispettori e dei commissari della Polizia di Stato sono stabiliti nella tabella A allegata alla presente legge, in parziale sostituzione della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, già modificata dalla tabella A allegata alla legge 12 agosto 1982, n. 569.

Art. 2.

1. Salve le disposizioni dei successivi commi 2 e 3, l'Amministrazione della pubblica sicurezza procede alle assunzioni per la nomina ad allievo agente della Polizia di Stato secondo le norme della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni.

2. All'assunzione di 2.000 allievi agenti della Polizia di Stato, l'Amministrazione della pubblica sicurezza provvede per l'anno 1985 utilizzando, secondo le norme di cui al regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629, le domande già prodotte da aspiranti allievi agenti entro il 31 dicembre 1983.

3. All'assunzione fino al limite di 3.000 allievi agenti della Polizia di Stato l'Amministrazione della pubblica sicurezza è autorizzata a procedere secondo le norme di cui al regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629. Con tale procedura, da avviarsi con apposito avviso pubblico, sono assunti i cittadini di ambo i sessi mediante accertamento selettivo in ordine al possesso dei requisiti psicofisici e attitudinali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 904.

4. Per le assunzioni ai sensi del precedente comma 3 le modalità per l'accertamento dell'idoneità culturale sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, sentite le organizzazioni sindacali della Polizia di Stato più rappresentative sul piano nazionale.

5. Agli allievi agenti assunti ai sensi dei precedenti commi 2 e 3, si applicano, ai fini della nomina ad agente di polizia, le disposizioni degli articoli 48 e 49 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

6. In relazione al concorso pubblico per esami a 1.000 allievi agenti della Polizia di Stato, indetto con il decreto del Ministro dell'interno 1° giugno 1984, l'Amministrazione ha facoltà di conferire, per non più di due anni dalla data di approvazione della graduatoria, ai candidati idonei, secondo l'ordine della graduatoria, oltre i posti messi a concorso anche quelli che risultano disponibili.

7. Per la copertura dei posti risultanti dall'ampliamento degli organici di cui all'articolo 1, le assunzioni avverranno:

1) quanto a 4.500 unità, per contingenti rispettivamente non superiori a 2.000 unità per il 1985, secondo quanto stabilito dal precedente secondo comma; a 1.500 unità per il 1986; a 1.000 unità per il 1987;

2) quanto alle restanti unità, nel medesimo triennio, per contingenti non superiori per ognuno degli anni 1985 e 1986 a un terzo delle dotazioni organiche residue.

Art. 3.

1. Fino a quando non si provvede alla copertura dei posti previsti nei ruoli dei selettori e dei dirigenti selettori del Centro psicotecnico della Polizia di Stato, per consentire il tempestivo accertamento dei requisiti psicofisici ed attitudinali degli aspiranti allievi agenti di cui al precedente articolo 2, possono essere affidati, nei limiti del 50 per cento dei posti previsti in organico, incarichi ad esperti anche esterni alla pubblica amministrazione, cui sia riconosciuta la specifica competenza.

2. Gli incarichi sono conferiti con decreto del Ministro dell'interno, sentito il consiglio di amministrazione, emanato di concerto col Ministro del tesoro, e non possono superare la durata di un anno né essere rinnovati.

3. Con lo stesso decreto è determinato il compenso globale da corrispondere all'incaricato.

4. Si osservano, in quanto compatibili con il presente articolo, le disposizioni del quarto e del quinto comma dell'articolo 6 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

5. Per soddisfare le esigenze di cui al comma 1, è consentito, per un biennio a decorrere dal 1° gennaio 1985, che gli accertamenti psicofisici di cui all'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 903, siano effettuati da commissioni mediche presiedute da medici del ruolo dei dirigenti della Polizia di Stato e composte da medici di ambedue i ruoli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338.

Art. 4.

Il capoverso dell'articolo 2-bis del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 858, come convertito dalla legge 17 febbraio 1985, n. 19, è autenticamente interpretato nel senso che il limite di età per il collocamento a riposo d'ufficio è elevato al sessantesimo anno di età anche per il personale contemplato al secondo comma, ultima parte, dopo il punto e virgola, dell'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336.

Art. 5.

1. Le spese occorrenti per il funzionamento, rispettivamente, degli uffici e dei posti di polizia ferroviaria e di polizia postale, nonché quelle per l'effettuazione

dei servizi resi nell'interesse dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, sono iscritte nei bilanci delle Aziende medesime.

2. Per il triennio 1985-1987 le dette spese sono valutate in annue lire sei miliardi per l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ed in annue lire diciannove miliardi per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Art. 6.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 220 miliardi per l'anno finanziario 1985, in lire 248 miliardi per l'anno finanziario 1986 ed in lire 267 miliardi per l'anno finanziario 1987 — ivi comprese lire 46 miliardi per l'anno 1985 e lire 26,5 miliardi per ciascuno degli anni 1986 e 1987 relativi alle spese di vestiario, equipaggiamento, casermaggio, impianti tecnici, motorizzazione e accasermamento, connesse al reclutamento e da effettuarsi a cura del Ministero dell'interno, nonché a quelle indicate nel precedente articolo 5 — si provvede: quanto a lire 200 miliardi, 180 miliardi e 180 miliardi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-1987, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento; quanto a lire 20 miliardi, 68 miliardi e 87 miliardi, rispettivamente, per l'anno 1985 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6805 del predetto stato di previsione del Ministero del tesoro, per il medesimo anno finanziario e per gli anni 1986 e 1987 mediante imputazione di copertura alle disponibilità risultanti nella categoria VI (interessi) del bilancio triennale 1985-1987.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 aprile 1985

PERTINI

CRAVI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SCALFARO, *Ministro dell'interno*

Visto, # *Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

TABELLA A

	Numero
<i>Ruolo dei commissari:</i>	
Vice commissario	} 1.532
Commissario	
<i>Ruolo degli ispettori:</i>	
Vice ispettore	3.000
Ispettore	2.400
Ispettore principale	1.890
Ispettore capo	1.378
<i>Ruolo dei sovrintendenti:</i>	
Vice sovrintendente	} 13.380
Sovrintendente	
Sovrintendente principale	
Sovrintendente capo	5.850
<i>Ruolo degli agenti e degli assistenti:</i>	
Agente	} 53.281
Agente scelto	
Assistente	
Assistente capo	14.000

N. O T E.

Nota all'art. 2, comma 1:

— La legge 1° aprile 1981, n. 121 concerne: *Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.*

— Successive modificazioni della legge n. 121/1981, con riferimento ai diversi articoli di detta legge:

Art. 5 (Organizzazione del dipartimento della pubblica sicurezza):

art. 5, legge 12 agosto 1982, n. 569 (aggiunto ultimo comma - modificate lettere i) e l).

Art. 42 (Trattamento economico):

art. 2, legge 24 novembre 1981, n. 675 (aggiunto ultimo comma).

Art. 44 (Obblighi di leva):

art. 4, legge 24 novembre 1981, n. 675 (estensione del riferimento agli articoli 52 - Nomina ad allievo ispettore di polizia, e 55 - Nomina a commissario di polizia).

Art. 46 (Idoneità psico-fisica attitudinale):

art. 1, legge 24 novembre 1981, n. 675 (aggiunto ultimo comma).

Art. 55 (Nomina a commissario di polizia):

derogato dall'art. 4-bis del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 858, convertito, con modificazioni, nella legge 17 febbraio 1985, n. 19.

Art. 79 (Esecuzione delle pene detentive e delle misure restrittive della libertà personale):

art. 8, legge 12 agosto 1982, n. 569 (riformulazione rubrica - aggiunto ultimo comma).

Art. 96 (Disciplina provvisoria del personale):

art. 3, legge 24 novembre 1981, n. 675 (aggiunta lettera s).

Art. 114 (Divieto di iscrizione ai partiti politici):

art. 1, leggi 24 aprile 1982, n. 174 - 23 aprile 1983, n. 121 - 24 aprile 1984, n. 93 (proroga termine).

Tabella di equiparazione tra le qualifiche e i gradi degli appartenenti alla Polizia di Stato con quelli del personale delle altre forze di polizia:

Sostituita dalla tabella C allegata alla legge 12 agosto 1982, n. 569.

Nota all'art. 2, comma 2:

— Il regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629, ha approvato il «Nuovo regolamento per il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza».

Nota all'art. 2, comma 3:

— Il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 904, ha approvato il «Regolamento sui requisiti psico-fisici e attitudinali di cui devono essere in possesso gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia ed i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia».

Nota all'art. 2, comma 5:

— Il testo degli articoli 43 e 44 della legge 1° aprile 1981, n. 121, è il seguente:

«Art. 48. (Corsi per la nomina ad agente di polizia). — Gli allievi agenti di polizia frequentano presso le scuole per agenti un corso della durata di dodici mesi, diviso in due semestri.

Al termine del primo ciclo del corso gli allievi, che abbiano ottenuto giudizio globale di idoneità sulla base dei risultati conseguiti nelle materie di insegnamento e delle prove pratiche e siano stati riconosciuti idonei a servizio di polizia, sono nominati agenti in prova e vengono ammessi a frequentare il secondo semestre, durante il quale sono sottoposti a selezione attitudinale per la eventuale assegnazione a servizi che richiedano particolare qualificazione.

Gli agenti in prova che abbiano superato gli esami teorico-pratici di fine corso ed ottenuto conferma dell'idoneità al servizio di polizia sono nominati agenti di polizia. Essi prestano giuramento e sono immessi nel ruolo secondo la graduatoria finale.

Gli agenti in prova che non abbiano superato gli esami di fine corso, sempre che abbiano ottenuto giudizio di idoneità al servizio di polizia, sono ammessi a ripetere non più di una volta il secondo semestre. Al termine di questo ultimo sono ammessi nuovamente agli esami finali secondo le modalità previste dal regolamento di cui al penultimo comma dell'art. 60. Se l'esito è negativo sono dimessi dal corso.

Gli allievi e gli agenti in prova per tutta la durata del corso non possono essere impiegati in servizi di polizia, salvo i servizi di caserma.

Art. 49. (Dimissioni dai corsi per la nomina ad agente di polizia). — Sono dimessi dal corso:

- 1) gli allievi che non superino il primo ciclo;
- 2) gli allievi e gli agenti in prova che non siano riconosciuti idonei al servizio di polizia;
- 3) gli allievi e gli agenti in prova che dichiarino di rinunciare al corso;
- 4) gli allievi e gli agenti in prova che siano stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per più di sessanta giorni anche non consecutivi o di novanta giorni se l'assenza è stata determinata da infermità contratta durante il corso; qualora l'infermità sia stata contratta a causa di esercitazioni pratiche, l'allievo o l'agente in prova è ammesso a partecipare al primo corso successivo alla sua riacquistata idoneità fisico-psichica;
- 5) gli agenti in prova di cui al quarto comma dell'articolo precedente.

Gli allievi e gli agenti in prova di sesso femminile, la cui assenza oltre sessanta giorni sia stata determinata da maternità sono ammessi a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni, sulla tutela delle lavoratrici madri.

Sono espulsi dal corso gli allievi e gli agenti in prova responsabili di mancanze punibili con sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione.

I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, su proposta del direttore della scuola.

La dimissione dal corso comporta la cessazione di ogni rapporto con l'amministrazione».

Nota all'art. 3, comma 4:

— Il testo dell'art. 6, quarto e quinto comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, è il seguente:

«Gli incarichi sono conferiti a tempo determinato con decreto del Ministro dell'interno, sentito il consiglio di amministrazione e non possono superare l'anno finanziario; possono essere rinnovati per non più di due volte. Complessivamente non possono affidarsi allo stesso incaricato studi interessanti una o più amministrazioni o servizi per un periodo superiore a tre esercizi finanziari, quale che sia la materia oggetto dell'incarico. E' comunque escluso il cumulo degli incarichi nello stesso esercizio, anche se da assolversi per conto di amministrazioni diverse.

Per l'osservanza dei predetti limiti l'incaricato è tenuto a dichiarare per iscritto, sotto sua personale responsabilità che nei suoi confronti non ricorre alcuna delle ipotesi di esclusione stabilite dal precedente comma. Il conferimento dell'incarico è, altresì, subordinato ad apposito nulla osta dell'amministrazione di appartenenza, ove trattasi di pubblico dipendente».

Nota all'art. 3, comma 5:

— Il testo dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 903, recante «Approvazione del regolamento per l'accesso ai ruoli del personale della polizia che espleta funzioni di polizia», è il seguente:

«Art. 29. (Commissioni per gli accertamenti psico-fisici ed attitudinali). — I candidati ai concorsi per allievo agente di polizia, allievo ispettore di polizia, vice commissario di polizia in prova, e per l'ammissione al concorso quadriennale per la nomina a vice commissario in prova, prima degli esami scritti previsti dai rispettivi bandi, sono sottoposti a visita psico-fisica ed a prove attitudinali.

Coloro che risultino idonei ai servizi di polizia sono chiamati a sostenere le prove scritte.

Gli accertamenti psico-fisici sono effettuati da una commissione composta da un primo dirigente medico, che la presiede, e da quattro direttivi medici con qualifica non inferiore a medico principale, appartenenti al ruolo dei sanitari della Polizia di Stato.

Superata la visita psico-fisica, i candidati sono sottoposti alle prove attitudinali da una commissione composta da un funzionario del ruolo dei dirigenti selettori del centro psico-tecnico, che la presiede e da quattro direttori tecnici selettori appartenenti ai ruoli tecnici della Polizia di Stato.

Qualora il numero dei candidati superi le mille unità, le commissioni di cui ai precedenti commi possono essere integrate di un numero di componenti tale da permettere, unico restando il presidente, la suddivisione in sottocommissioni.

Le funzioni di segretario delle predette commissioni sono svolte da un funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno con qualifica non inferiore a consigliere; in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, reca l'«Ordinamento dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato»:

l'art. 1 prevede: Istituzione dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato:

- 1) ruolo dei direttivi medici che si articola nelle qualifiche di:
 - a) medico;
 - b) medico principale;
 - c) medico capo;
- 2) ruolo dei dirigenti medici che si articola nelle qualifiche di:
 - a) primo dirigente medico;
 - b) dirigente superiore medico;
 - c) dirigente generale medico.

Nota all'art. 4:

— Il testo dell'art. 2-bis del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 858, convertito, con modificazioni, nella legge 17 febbraio 1985, n. 19, è il seguente:

« 1. Il personale che riveste la qualifica di vice questore aggiunto dei ruoli ad esaurimento dei commissari della Polizia di Stato è collocato a riposo d'ufficio al compimento del sessantesimo anno di età.

2. La tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, è sostituita dalla seguente:

TABELLA B

Limiti di età per il collocamento a riposo del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia

Ruolo degli agenti ed assistenti: al compimento degli anni 60.
 Ruolo dei sovrintendenti: al compimento degli anni 60.
 Ruolo degli ispettori: al compimento degli anni 60.
 Ruolo dei commissari: al compimento degli anni 60.
 Ruolo dei dirigenti: al compimento degli anni 60».

— Il testo dell'art. 45, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336, recante « *Inquadramento nei ruoli della Polizia di Stato del personale che espleta funzioni di polizia* », è il seguente:

« Il personale di servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, inquadrato nei ruoli degli ispettori e dei sovrintendenti è collocato a riposo d'ufficio al compimento del sessantesimo anno di età; quello inquadrato nei ruoli degli assistenti e degli agenti è collocato a riposo d'ufficio al compimento del cinquantottesimo anno di età ».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2356):

Presentato dal Ministro dell'interno (SCALFARO) il 7 dicembre 1984. Assegnato alla II commissione (Interni), in sede legislativa, il 15 gennaio 1985, con pareri delle commissioni I, V e X.

Esaminato dalla II commissione, il 27, 28 febbraio 1985; 7, 14, 21 marzo 1985 e approvato il 27 marzo 1985 in un testo unificato con atto n. 2460.

Senato della Repubblica (atto n. 1277):

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede deliberante, il 2 aprile 1985, con parere della commissione 5ª.

Esaminato dalla 1ª commissione il 3 aprile 1985 e approvato l'11 aprile 1985.

DECRETI MINISTERIALI

**MINISTERO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE**

DECRETO 1º febbraio 1985.

Misure transitorie per la commercializzazione del vino « Chianti ».

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 1963, n. 930, contenente norme sulla tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Visto in particolare l'art. 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica che prevede l'apposizione

di un contrassegno di Stato sulle bottiglie ed altri recipienti utilizzati per la commercializzazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita;

Vista la legge 6 marzo 1980, n. 62, contenente modifiche al suddetto art. 7;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 1984, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata e garantita del vino « Chianti » e ne è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Considerato che allo stato attuale ancora non sono operanti le strutture tecniche e sono in via di perfezionamento gli adempimenti amministrativi concernenti le caratteristiche e le modalità per la fabbricazione, l'uso ed il controllo dei contrassegni di Stato;

Ritenuta l'opportunità di non ostacolare la commercializzazione del vino di cui trattasi prodotto nella vendemmia 1984, nonché di quello proveniente dalle vendemmie precedenti che alla data del 1º novembre 1984 risulta in giacenza ai fini dell'eventuale utilizzazione della denominazione di origine controllata e garantita alla scadenza del periodo minimo di invecchiamento;

Ritenuta, in conseguenza di quanto sopra precisato, la necessità di assicurare, in via transitoria per la corrente vendemmia 1984-85 un servizio in grado di garantire l'esatta corrispondenza tra i quantitativi di vino « Chianti » avente le caratteristiche previste dal decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 1984 e quelli commercializzati con la denominazione di origine controllata e garantita;

Sentite al riguardo le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Arezzo, Firenze, Pisa, Pistoia e Siena quali depositarie degli albi dei vigneti del « Chianti » e sedi delle commissioni di degustazione del vino stesso ai sensi del regolamento (CEE) n. 2236/73 le quali si sono dichiarate disposte ad assicurare detto servizio nei limiti sopra precisati;

Decreta:

Art. 1.

A partire dal 1º gennaio 1985 e fino al 31 dicembre 1985 il vino « Chianti » derivante dalla vendemmia 1984 e quello derivante dalle vendemmie precedenti che alla data del 1º novembre 1984 risulti in giacenza in quanto in corso di invecchiamento dovranno utilizzare, ai fini della commercializzazione con la denominazione di origine controllata e garantita le apposite fascette all'uopo rilasciate dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Arezzo, Firenze, Pisa, Pistoia e Siena.

Dette fascette dovranno recare la dicitura « Ministero dell'agricoltura e delle foreste », la denominazione del vino, la serie ed un numero di identificazione della ditta imbottigliatrice ed il riferimento alla capacità del contenitore e dovranno, a cura delle ditte imbottigliatrici, essere applicate sui relativi contenitori in modo tale da impedire che il contenuto possa esserne estratto senza la rottura delle fascette medesime.

Art. 2.

Le ditte produttrici ed imbottigiatrici interessate dovranno presentare apposita richiesta alle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di cui all'art. 1, precisando il quantitativo del prodotto che intendono imbottigliare, il numero e la capacità dei contenitori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° febbraio 1985

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
PANDOLFI

*Il Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato*
ALTISSIMO

(2210)

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 26 marzo 1985.

Determinazione di enti di assistenza e di pronto soccorso aventi titolo all'agevolazione fiscale prevista per la benzina consumata per l'azionamento delle autoambulanze.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474;

Vista la tabella B, lettera B, punto 3), annessa alla legge 19 marzo 1973, n. 32, la quale ammette ad aliquota ridotta d'imposta di fabbricazione la benzina consumata per l'azionamento delle autoambulanze, destinate al trasporto degli ammalati e dei feriti, di pertinenza dei vari enti di assistenza e di pronto soccorso da determinarsi con decreto del Ministro delle finanze nei limiti e con le modalità da stabilirsi con lo stesso decreto;

Visto il decreto ministeriale 24 settembre 1964, con il quale sono stati determinati gli enti di assistenza e di pronto soccorso aventi titolo alla predetta agevolazione fiscale e sono state dettate le norme di applicazione dell'agevolazione stessa;

Visto il decreto ministeriale 8 gennaio 1985, con il quale altri enti di assistenza e di pronto soccorso sono stati ammessi, da ultimo, alla medesima agevolazione;

Viste le domande con le quali altri enti di assistenza e di pronto soccorso hanno chiesto di poter fruire della menzionata agevolazione;

Decreta:

Art. 1.

Agli enti di assistenza e di pronto soccorso che hanno titolo all'agevolazione fiscale prevista dalla lettera B, punto 3), della tabella B, annessa alla legge 19 marzo

1973, n. 32, relativamente alla benzina consumata per l'azionamento delle autoambulanze, destinate al trasporto degli ammalati e dei feriti, di pertinenza degli enti stessi, determinati con i decreti ministeriali citati nelle premesse, sono aggiunti:

605) Confraternita di misericordia di Bivigliano, con sede in Vaglia (Firenze), frazione Bivigliano;

606) Associazione « Volontari del soccorso » di Venezia-Terraferma, con sede in Venezia-Mestre;

607) Associazione « Croce verde-Viddalba », con sede in Viddalba (Sassari);

608) Associazione « Volontari del soccorso di Cavallino-Treporti », con sede in Venezia;

609) Confraternita di misericordia di Milano, con sede in Milano;

610) Associazione « S.O.S.-Associazione volontaria », con sede in Quartu Sant'Elena (Cagliari);

611) Associazione « S.A.V. - Soccorso Alta Valsesia », con sede in Scopello (Vercelli);

612) Confraternita di misericordia di Regalbuto, con sede in Regalbuto (Enna);

613) Associazione « Pubblica assistenza provincia di Ravenna », con sede in Ravenna.

Art. 2.

La denominazione dell'associazione « Sezione Rhodense A.V.I.S. - Servizio ambulanze », con sede in Rho (Milano), inserita al n. 568 dell'elenco degli enti di assistenza e di pronto soccorso, aventi titolo all'agevolazione fiscale indicata nel precedente art. 1, è modificata in « A.V.I.S. Rho - Servizio ambulanze p.a. », con sede in Rho (Milano).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 marzo 1985

Il Ministro: VISENTINI

(2191)

**DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
IN SUNTO**

DECRETO 6 febbraio 1985, n. 151.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'associazione « Lega italiana protezione uccelli - L.I.P.U. », in Parma.

N. 151. Decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1985, col quale, sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto dell'associazione « Lega italiana protezione uccelli - L.I.P.U. », in Parma.

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 aprile 1985
Registra n. 6 Agricoltura, foglio n. 372

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore della convenzione relativa alla società Eurodif per lo sfruttamento pacifico dell'energia nucleare, firmata a Parigi il 20 marzo 1980, con allegato scambio di note, effettuato a Parigi ed a Roma il 22 agosto 1980 ed il 15 gennaio 1981.

Il 13 novembre 1984, in base ad autorizzazione disposta con legge 12 luglio 1984, n. 346, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 200 del 21 luglio 1984, ha avuto luogo a Parigi, presso il Governo francese, il deposito dello strumento di adesione alla convenzione relativa alla società Eurodif per lo sfruttamento pacifico dell'energia nucleare, firmata a Parigi il 20 marzo 1980, con allegato scambio di note, effettuato a Parigi ed a Roma il 22 agosto 1980 ed il 15 gennaio 1981.

La convenzione, conformemente all'art. XXI ed allo scambio di note del 15 gennaio 1981, è entrata in vigore sul piano internazionale, ed in pari data per l'Italia, il giorno 25 luglio 1982.

(2152)

Entrata in vigore delle convenzioni numeri 148, 149, 150 e 151 dell'Organizzazione internazionale del lavoro

Il giorno 28 febbraio 1985, in base ad autorizzazione disposta con legge 19 novembre 1984, n. 862, pubblicata nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 349 del 20 dicembre 1984, sono stati depositati a Ginevra, presso il Direttore generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro, gli strumenti di ratifica delle convenzioni numeri 148, 149, 150 e 151 dell'Organizzazione internazionale del lavoro, qui di seguito indicate:

convenzione O.I.L. n. 148, relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi professionali dovuti all'inquinamento dell'aria, al rumore ed alle vibrazioni sui luoghi di lavoro, adottata il 20 giugno 1977;

convenzione O.I.L. n. 149, relativa all'impiego e alle condizioni di lavoro e di vita del personale infermieristico, adottata il 21 giugno 1977;

convenzione O.I.L. n. 150, relativa all'amministrazione del lavoro: ruolo, funzioni, organizzazione, adottata il 26 giugno 1978;

convenzione O.I.L. n. 151, relativa alla protezione del diritto di organizzazione e alle procedure per la determinazione delle condizioni di impiego nella funzione pubblica, adottata il 27 giugno 1978.

Per quanto concerne la convenzione O.I.L. n. 148, il Governo italiano ha notificato al Direttore generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro l'esclusione del settore marittimo dal campo di applicazione della convenzione.

Le convenzioni sopra indicate, già in vigore sul piano internazionale, entreranno in vigore per l'Italia il 28 febbraio 1986.

(2153)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Trasferimento di un posto di assistente ordinario dalla facoltà di giurisprudenza alla facoltà di scienze politiche dell'Università di Napoli.

Con decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1985, registrato alla Corte dei conti il 30 marzo 1985, registro n. 19, foglio n. 224, il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di diritto internazionale della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Napoli con il decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1976, n. 1113, è stato attribuito, unitamente al titolare dott. Mario De Dominicis, alla cattedra di organizzazione internazionale della facoltà di scienze politiche della stessa Università.

(2202)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 11 marzo 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Ceramiche di Prignano S.p.a., in Prignano sulla Secchia (Modena), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 6 maggio 1984 al 4 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 marzo 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Ceramica Alpe S.p.a., con sede e stabilimento in Fiorano Modenese (Modena), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 3 settembre 1984 al 3 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 marzo 1985 è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pellegrini nord, mensa aziendale presso la S.p.a. Brolo profilati a freddo di Desio (Milano), dal 14 marzo 1983 all'11 settembre 1983, limitatamente alle giornate in cui nel detto periodo vi è stato l'intervento di durata non inferiore a quindici giorni continuativi della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso l'impresa industriale in cui viene svolto il servizio mensa.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 26 marzo 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Elettromeccanica Verbano, con sede e stabilimento in Novara, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 9 gennaio 1984 all'8 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova cartiera di Ormea (Cuneo), è prolungata al 14 aprile 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pellegrini nord, mensa aziendale presso la S.p.a. Brolo profilati a freddo di Desio (Milano), è prolungata all'11 dicembre 1983, limitatamente alle giornate in cui nel detto periodo vi è stato l'intervento di durata non inferiore a quindici giorni continuativi della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso l'impresa industriale in cui viene svolto il servizio mensa.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 27 marzo 1985 è prolungata per tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Pace del Mela (Messina) per il completamento dello stabilimento Acciaierie del Tirreno che hanno beneficiato del citato decreto ministeriale 12 febbraio 1982.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Elettromeccanica Verbano, con sede e stabilimento in Novara, è prolungata al 7 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Wood Line sud S.p.a., con sede legale e stabilimento in Cisterna (Latina), è prolungata al 22 ottobre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramica di Gubbio I.C.E. di Gubbio (Perugia), è prolungata al 3 ottobre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pellegrini nord, mensa aziendale presso la S.p.a. Broilo profilati a freddo di Desio (Milano), è prolungata all'11 marzo 1984, limitatamente alle giornate in cui nel detto periodo vi è stato l'intervento di durata non inferiore a quindici giorni continuativi della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso l'impresa industriale in cui viene svolto il servizio mensa.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 28 marzo 1985 è prolungata per tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Pace del Mela (Messina) per il completamento dello stabilimento Acciaierie del Tirreno che hanno beneficiato del citato decreto ministeriale 12 febbraio 1982.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Maric di Rovereto (Trento), è prolungata al 15 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 marzo 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Margo di Rovereto (Trento), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 19 gennaio 1983 al 17 luglio 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Elettromeccanica Verbano, con sede e stabilimento in Novara, è prolungata al 6 gennaio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Taban, con sede in Milano e stabilimenti in Pallanza (Novara) e Vercelli, è prolungata al 10 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 marzo 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.B.S. nautica di Fiumicino (Roma), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° giugno 1983 al 27 novembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Wood Line sud S.p.a., con sede legale e stabilimento in Cisterna (Latina), è prolungata al 22 gennaio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 marzo 1985 in favore dei lavoratori dipendenti della ditta Tomaficio Italo Mantini, con sede e stabilimento in S. Costanzo (Pesaro), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dall'11 luglio 1984 al 13 gennaio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Midi di Bari, è prolungata al 31 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Coop. Nuova Genovali S.r.l. di Pisa, è prolungata al 4 maggio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramica di Gubbio I.C.E. di Gubbio (Perugia), è prolungata al 3 gennaio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pellegrini nord, mensa aziendale presso la S.p.a. Brollo profilati a freddo di Desio (Milano), è prolungata al 10 giugno 1984, limitatamente alle giornate in cui nel detto periodo vi è stato l'intervento di durata non inferiore a quindici giorni continuativi della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso l'impresa industriale in cui viene svolto il servizio mensa.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 29 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fratelli Marzoli & C., con sede e stabilimento in Palazzolo sull'Oglio (Brescia), è prolungata al 26 maggio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Chimica Ferrandina, con sede e uffici in S. Donato Milanese (Milano) e stabilimento in Ferrandina (Matera), è prolungata al 14 aprile 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Iniziative del Basento, in Pomarico (Matera), è prolungata al 31 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. METT - Metallurgica e tubificio del Tirreno, in Milazzo (Messina), è prolungata al 17 febbraio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 marzo 1985 è prolungata per tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Pace del Mela (Messina) per il completamento dello stabilimento Acciaierie del Tirreno che hanno beneficiato del citato decreto ministeriale 12 febbraio 1982.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Maric, con sede e stabilimento in Rovereto (Trento), è prolungata al 14 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Marco di Rovereto (Trento), è prolungata al 16 ottobre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 marzo 1985 è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pellegrini nord, sede di Milano, mensa aziendale presso la Cartiera A. Binda di Crusinallo (Novara), dal 27 dicembre 1983 al 26 giugno 1984, limitatamente alle giornate in cui nel detto periodo vi è stato l'intervento di durata non inferiore a quindici giorni continuativi della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso l'impresa industriale in cui viene svolto il servizio mensa.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 29 marzo 1985 è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pellegrini nord, sede di Milano, mensa aziendale presso la Riv-Skf industrie, stabilimenti di Airasca, Pinerolo e Villar Perosa (Torino), dal 6 giugno 1983 al 6 dicembre 1983, limitatamente alle giornate in cui nel detto periodo vi è stato l'intervento di durata non inferiore a quindici giorni continuativi della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso l'impresa industriale in cui viene svolto il servizio mensa.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 29 marzo 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla A.V.I.R. S.p.a., con sede in Napoli e stabilimento in Aprilia (Latina), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 4 giugno 1984 al 2 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 marzo 1985 è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla Pellegrini centro sud con sede in Milano, esercente mensa aziendale presso la Plasmon D.A. S.p.a., stabilimento di Borgo Grappa (Latina), dal 24 gennaio 1983 al 23 luglio 1983, limitatamente alle giornate in cui nel detto periodo vi è stato l'intervento di durata non inferiore a quindici giorni continuativi della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso l'impresa industriale in cui viene svolto il servizio mensa.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 29 marzo 1985, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.B.S. nautica di Fiumicino (Roma), è prolungata al 26 febbraio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta M.C.M. Minturno contenitori metallici S.p.a., di Scauri di Minturno (Latina), è prolungata al 16 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla SERO - Società elettronica romana S.p.a., con sede e stabilimento in Roma, è prolungata al 16 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Wood Line sud S.p.a., con sede legale e stabilimento in Cisterna di Latina (Latina), è prolungata al 22 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramica di Gubbio I.C.E. di Gubbio (Perugia), è prolungata al 1° aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pellegrini nord, mensa aziendale presso la S.p.a. Brollo profilati a freddo di Desio (Milano), è prolungata al 9 settembre 1984, limitatamente alle giornate in cui nel detto periodo vi è stato l'intervento di durata non inferiore a quindici giorni continuativi della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso l'impresa industriale in cui viene svolto il servizio mensa.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 30 marzo 1985 è prolungata per tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Pace del Mela (Messina) per il completamento dello stabilimento Acciaierie del Tirreno che hanno beneficiato del citato decreto ministeriale 12 febbraio 1982.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Maric, con sede e stabilimento in Rovereto (Trento), è prolungata al 13 gennaio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Margo di Rovereto (Trento), è prolungata al 15 gennaio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla A.V.I.R. S.p.a., con sede in Napoli e stabilimento in Aprilia (Latina), è prolungata al 3 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.B.S. nautica di Fiumicino (Roma), è prolungata al 27 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla M.C.M. Minturno contenitori metallici S.p.a., di Scauri di Minturno (Latina), è prolungata al 17 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla SERO - Società elettronica romana S.p.a., con sede e stabilimento in Roma, è prolungata al 17 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(2179)

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con decreto ministeriale 19 marzo 1985 il sig. Di Noia Antonio Luciano è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa S.C.R.F. Caprarico, in Tursi, già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente decreto del 15 giugno 1983, in sostituzione del sig. Lacerenza Lucio.

Con decreto ministeriale 21 marzo 1985 il dott. Giacomo Punzi è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa agricola Latteria di Sappade di Falcade - Soc. coop. a r.l., in Falcade (Belluno), posta in liquidazione coatta ex articolo 2544 del codice civile con precedente decreto del 25 marzo 1980, in sostituzione del dott. Giuseppe Dal Farra, che non ha accettato l'incarico.

Con decreto ministeriale 21 marzo 1985 il dott. Ernesto Del Sordo è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa Co.Ti.R. - Cooperativa trasporti internazionali riuniti, in Cassano Magnago (Varese), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 22 giugno 1984, in sostituzione del dott. Carmine Camerota, rinunciatario a completamento della, terza già nominata. *Illo e illoit 194*

Con decreto ministeriale 1° aprile 1985 il rag. Aldo Pozzari è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa di consumo di Ostiano, in Ostiano (Cremona), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 3 giugno 1974, in sostituzione del dott. Pietro Pasquale, rinunciatario.

Con decreto ministeriale 2 aprile 1985 il dott. Francesco Traversa è stato nominato commissario liquidatore della Società cooperativa Floricola Valle Argentina, in Ventimiglia (Imperia), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 1° dicembre 1980, in sostituzione del dott. Fulvio Vassallo, dimissionario.

(2157)

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare per attività partigiana

Con decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1985, registrato alla Corte dei conti il 15 marzo 1985, registro n. 8 Difesa, foglio n. 122, sono state concesse le seguenti ricompense al valor militare per attività partigiana:

Medaglie di bronzo

Lovera Domenico, nato il 23 agosto 1922 a Valdieri (Cuneo). — Valoroso partigiano ricco di giovanile ardimento partecipava con entusiasmo alla guerra di liberazione distinguendosi ben presto per notevoli doti di organizzatore ed elevate capacità di comando. Il 3 marzo 1945, in zona Valle Grana, nel corso di un capillare rastrellamento condotto da preponderanti forze nemiche, alla testa di pochi ardimentosi non esitava a fronteggiare l'avversario che impegnava con lancio di bombe a mano e con raffiche di arma automatica provocando panico fra le sue file. Approfittando della momentanea situazione favorevole incitava i suoi uomini a passare al contrattacco e dopo ore di aspra lotta costringeva l'oppressore alla fuga. — Valle Grana, 3 marzo 1945.

Pavesi Carletto, nato il 10 novembre 1915 a Milano. — Valoroso combattente di provata fede patriottica subito dopo l'armistizio impugnava le armi contro l'oppressore della Patria partecipando a numerose azioni di sabotaggio. Il 13 gennaio 1945, venuto a conoscenza che il nemico doveva approntare con urgenza un convoglio ferroviario per il trasporto di truppe destinate a un capillare rastrellamento contro formazioni partigiane operanti

in Piemonte, a rischio della propria vita non esitava ad impossessarsi di una locomotiva e, con ammirevole sangue freddo, si lanciava contro la piattaforma girevole bloccando tutti i convogli con conseguente interruzione del traffico ferroviario nella stazione. Raro esempio di risolutezza e abnegazione. — Piemonte, 13 gennaio 1945.

Croce

Marro Filippo, nato il 7 gennaio 1896 a Fossano (Cuneo). — Antifascista e fervente patriota partecipava alla lotta contro il nemico invasore evidenziando notevole coraggio e spirito di abnegazione. Il 12 marzo 1945, in zona S. Margherita Peveragno, unitamente a pochi ardimentosi attaccava un forte reparto nemico distinguendosi per atti di valore e perizia. Nel prosieguo dell'azione visto un compagno cadere mortalmente ferito, incurante della violenta reazione avversaria riusciva a portarlo in salvo e dopo ore di aspra lotta costringeva l'oppressore a ripiegare. — S. Margherita Peveragno, 12 marzo 1945.

Con decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1985, registrato alla Corte dei conti il 15 marzo 1985, registro n. 8 Difesa, foglio n. 129, sono state concesse le seguenti ricompense al valor militare per attività partigiana:

Medaglia d'argento

Madoi Valter, nato il 26 marzo 1925 a Collecchio (Parma) — Valoroso combattente, durante i lunghi mesi di intensa attività partigiana partecipava a tutte le più importanti missioni di guerra emergendo ben presto per coraggio e abnegazione. Nell'autunno 1944, in località Capoponte, nel corso di un duro combattimento contro soverchianti forze nemiche, accortosi che un reparto della formazione «Matteotti» stava per essere sopraffatto, alla testa di pochi ardimentosi non esitava ad accorrere in suo aiuto e, incurante del fuoco nemico, si lanciava armi in pugno sull'avversario impegnandolo in un impari scontro. Nel prosieguo dell'azione incitando con la parola e l'esempio i suoi compagni, dopo ore di aspra lotta costringeva il nemico a ripiegare. — Capoponte-Val Parma, 15 febbraio 1944-25 aprile 1945.

Croci

Marchesi Giulio, nato l'8 ottobre 1911 a Lungavilla (Pavia). — Fervente patriota subito dopo l'armistizio partecipava alla lotta contro l'invasore della Patria dimostrando notevole coraggio ed elevate capacità di comando. Il 29 settembre 1944, in zona Porana, nel corso di una rischiosa missione individuava un'officina automontata tedesca fortemente difesa e alla testa di pochi valorosi non esitava ad ingaggiare duro combattimento. Dopo ore di aspra lotta riusciva a sopraffare e catturare tutti gli avversari e, attraverso una zona saldamente presidiata dal nemico, portava il ricco bottino al completo fino alla base della sua formazione. — Porana, 29 settembre 1944.

Penzo Giordano, nato il 17 luglio 1916 a Chioggia. — Fervente patriota animato da viva fede negli ideali di libertà subito dopo l'armistizio entrava nelle formazioni partigiane venete distinguendosi per notevoli doti di coraggio e sprezzo del pericolo. Il 25 novembre 1944, comandato unitamente ad altro compagno per una rischiosa missione nel porto di Chioggia, eludeva l'attenta sorveglianza nemica distruggendo con cariche esplosive quattro motovelieri adibiti al trasporto munizioni. Scoperto e fatto segno a violenta reazione avversaria reagiva prontamente al fuoco e, con abile stratagemma, riusciva a porsi in salvo. — Chioggia, 25 novembre 1944.

(2149)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Errata-corrige al decreto ministeriale 25 marzo 1985 recante: «Modificazioni al decreto ministeriale 6 maggio 1976 relativo al regime delle importazioni delle merci». (Decreto pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» n. 85 del 10 aprile 1985).

Nell'elenco delle merci originarie della Repubblica popolare cinese per la cui importazione è revocato il regime dell'autorizzazione ministeriale, elenco allegato al decreto ministeriale citato in epigrafe, alla pagina 2652 della *Gazzetta Ufficiale*, la voce doganale «28.38» deve leggersi: «29.38».

(2229)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Avviso di rettifica al concorso a settecentocinquanta posti di operaio dello Stato nella categoria degli specializzati e qualificati nel ruolo delle lavorazioni per enti e stabilimenti della Difesa. (Concorso pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 76 del 18 marzo 1983).

I concorsi a posti di macellaio specializzato banditi con il decreto ministeriale 10 gennaio 1983 per le regioni Emilia-Romagna (pag. 2129), Lazio (pag. 2131), Lombardia (pag. 2133), Marche (pag. 2134), Piemonte (pag. 2135), Puglia (pag. 2135), Sicilia (pag. 2137), Toscana (pag. 2138), Veneto (pag. 2139) devono intendersi indetti per la qualifica di « macellaio » nella categoria dei qualificati.

(2224)

OSPEDALE MAGGIORE DI MILANO

Concorsi a posti di personale tecnico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:
un posto di analista (ora analista collaboratore) di sistemi elettronici presso il centro trasfusionale e di immunologia dei trapianti; .

un posto di assistente tecnico per il servizio di fisica sanitaria;

un posto di capo servizio operai (ora operatore tecnico coordinatore) — manutenzione immobili — presso la ripartizione patrimoniale;

tre posti di operaio specializzato (ora operatore tecnico) — autista.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del 2 luglio 1985.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Milano.

(2207)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 97 del 24 aprile 1985, è stato pubblicato il seguente avviso di concorso:

Azienda servizi municipalizzati, in Vigevano: Concorso pubblico, per titoli e colloquio, ad un posto di direttore.

REGIONI

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 6 marzo 1985, n. 5.

Istituzione della Consulta « Sportello verde » regionale per la tutela ambientale.

(Pubblicata nell'ediz. *straord.* al Bollettino Ufficiale della Regione n. 24 dell'8 marzo 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

La Regione in applicazione dei principi enunciati dall'art. 17 dello statuto, istituisce la Consulta « Sportello verde » regionale per la tutela ambientale.

La Consulta ha lo scopo di raccogliere, valutare e trasformare propositivamente nei confronti degli organi regionali e degli altri enti competenti della Regione, indicazioni, segnalazioni e suggerimenti formulati da cittadini, associazioni o da altri soggetti in materia di difesa dell'ambiente.

Art. 2.

Composizione della Consulta

La Consulta « Sportello verde » è nominata con decreto del presidente della giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ha sede presso il dipartimento per l'assetto del territorio ed è così costituita:

assessore regionale preposto ai beni ambientali con funzioni di presidente;

assessore regionale preposto all'ufficio difesa del suolo;

presidente della commissione consiliare permanente assetto ed utilizzazione del territorio;

un rappresentante designato dall'associazione nazionale comuni italiani;

un rappresentante designato dall'unione province italiane;

un rappresentante designato dall'unione nazionale comuni ed enti montani;

un rappresentante designato dall'Università italiana degli studi di Perugia;

tre rappresentanti delle organizzazioni del lavoro agricolo designati dalla giunta regionale;

cinque rappresentanti designati dalle associazioni protettive maggiormente rappresentative;

quattro rappresentanti designati dalle associazioni venatorie e dei pescatori maggiormente rappresentative;

due rappresentanti designati dalle soprintendenze ai beni ambientali, architettonici, artistici, storici e archeologici.

I membri della Consulta restano in carica per la durata della legislatura regionale.

Art. 3.

Funzionamento

Le funzioni di segreteria sono svolte da un dipendente regionale del settore beni ambientali del dipartimento per l'assetto del territorio.

E' facoltà della Consulta invitare alle proprie riunioni esperti in relazione agli argomenti trattati.

Il presidente della Consulta « Sportello verde » trasmette annualmente al consiglio regionale una relazione illustrativa della attività della medesima.

Art. 4

Compensi per i componenti della Consulta

Ai componenti della Consulta e agli esperti invitati di cui al precedente articolo, non dipendenti regionali, sono corrisposti un gettone di presenza e i rimborsi spese previsti per i componenti della commissione tecnico-amministrativa di cui alla legge regionale 9 maggio 1977, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 5.*Norma finanziaria*

All'onere annuo presunto di L. 20.000.000 (ventimilioni), previsto per i compensi di cui al precedente art. 4, si farà fronte con quota dello stanziamento iscritto al cap. 560 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, entro i limiti della previsione di cui al programma di attività 1.06.1.08 del bilancio pluriennale 1984-86.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 6 marzo 1985

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 28 novembre 1984 (atto n. 1344) e in data 29 gennaio 1985 (atto n. 1382) ed è stata vistata dal commissario del Governo il 6 marzo 1985.

LEGGE REGIONALE 6 marzo 1985, n. 6.

Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 2 maggio 1984, n. 25. Contributi alle amministrazioni comunali per interventi sulla minore e per la progettazione di opere varie di interesse comunale ed intercomunale.

(Pubblicata nell'ediz. straord. al Bollettino ufficiale della Regione n. 24 dell'8 marzo 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il primo comma dell'art. 3 della legge regionale 2 maggio 1984, n. 25, è sostituito dal seguente:

«Le domande volte ad ottenere i benefici previsti dalla presente legge debbono essere trasmesse alla giunta regionale, previa adozione di apposita delibera consiliare, entro il 15 marzo di ogni anno».

Dopo il secondo comma dell'art. 3 suddetto vengono aggiunti i seguenti commi:

«L'erogazione dei contributi sub lettera a) del precedente art. 1 è subordinata alla presentazione dei progetti esecutivi da parte delle amministrazioni comunali assegnatarie dei contributi stessi.

L'erogazione dei contributi sub lettera b) di cui al precedente art. 1 è subordinata alla presentazione, da parte delle amministrazioni comunali assegnatarie, del verbale di aggiudicazione dei lavori cui si riferiscono i contributi ripartiti e del verbale di consegna dei lavori stessi.

L'erogazione dei contributi sub lettera c) di cui al precedente art. 1 viene effettuata contestualmente al piano di riparto dei contributi stessi».

L'art. 4 della legge regionale anzidetta è sostituito dal seguente:

«L'importo dei contributi da corrispondere dalla Regione alle amministrazioni comunali, per ciascun chilometro di strada classificata comunale entro il 15 marzo di ogni anno, ai fini della manutenzione ordinaria, è pari a L. 300.000».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 6 marzo 1985

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 29 gennaio 1985 (atto n. 1384) ed è stata vistata dal commissario del Governo il 5 marzo 1985.

LEGGE REGIONALE 6 marzo 1985, n. 7.

Interventi per la tutela e la valorizzazione dei beni ambientali, del paesaggio umbro e delle bellezze naturali.

(Pubblicata nell'ediz. straord. al Bollettino ufficiale della Regione n. 24 dell'8 marzo 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.*Obiettivi*

In attuazione degli articoli 8 e 17 dello statuto regionale e in conformità all'art. 16 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la presente legge finanzia interventi finalizzati alla tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale, paesaggistico e naturale della Regione.

Art. 2.*Individuazione dell'ambito di applicazione*

Sono soggette alla presente legge e godono dei benefici previsti ai successivi articoli le seguenti categorie dei beni inclusi negli elenchi di cui all'art. 2 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e cioè:

a) parchi e ambienti naturali e singolarità geologiche di cospicuo interesse scientifico e/o paesaggistico;

b) le ville, i giardini e parchi siti in particolari contesti paesaggistici o storico-ambientali che possono essere destinati alla pubblica godibilità con idonee modalità d'uso e di gestione;

c) i complessi di cose immobili costituenti un caratteristico e tradizionale insieme storico-urbanistico o territoriale, ed i singoli elementi componenti la tipologia d'insieme;

d) punti di visuale, aree verdi, itinerari turistico-culturali con peculiarità storico-ambientali.

Art. 3.*Interventi ammessi al finanziamento*

Per categorie dei beni elencati nel precedente art. 2, la presente legge finanzia l'acquisizione al patrimonio regionale, nel caso in cui sia necessaria una pronta salvaguardia ed un idoneo restauro.

La presente legge eroga inoltre finanziamenti per iniziative di studio, progettazione, realizzazione di opere, piani e progetti che interessino i beni di cui al precedente art. 2, nonché:

a) atti di disciplina dell'arredo urbano;

b) piani di recupero, restauro e valorizzazione ambientale;

c) piani e progetti di recupero e valorizzazione di immobili, o complessi di immobili di particolare interesse storico-ambientale.

La giunta regionale può altresì concedere i finanziamenti suddetti anche per il patrimonio storico, ambientale e culturale non compreso dalla vigente legislazione nazionale e regionale, nel qual caso si applica ai detti beni la procedura di cui all'art. 2 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Art. 4.*Destinatari dei finanziamenti*

Le risorse finanziarie di cui alla presente legge possono essere utilizzate direttamente dalla giunta regionale per progetti di iniziativa regionale.

Esse possono altresì essere erogate a favore delle province, dei comuni e dei consorzi di cui alla legge 3 giugno 1975, n. 40, e successive modificazioni ed integrazioni, per le finalità di cui all'art. 3, lettere a), b) e c).

Art. 5.*Procedure per accedere ai finanziamenti*

La giunta regionale predispone entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ed entro il mese di febbraio per i successivi anni, i propri progetti di utilizzazione dei fondi da destinare alle iniziative regionali per i commi primo e secondo del precedente art. 3.

Per accedere ai finanziamenti di cui all'art. 3, i soggetti di cui al secondo comma del precedente art. 4 devono presentare, a pena di decadenza, domanda entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e, per i successivi anni, entro il 15 maggio di ciascun anno.

La domanda deve essere corredata da un conto di previsione di spesa per l'acquisizione o progettazione o realizzazione delle opere, da una relazione illustrativa degli interventi, nonché da idonea cartografia e documentazione fotografica.

La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, provvede a stabilire entro sessanta giorni dalla scadenza dei predetti termini l'elenco dei soggetti ammessi al finanziamento.

Art. 6.*Norma finanziaria*

Per le finalità di cui al precedente art. 3 è autorizzata la costituzione di un fondo da iscriverne al cap. 8904 — di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale — così denominato: «Fondo per la tutela e la valorizzazione dei beni ambientali, del paesaggio e delle bellezze naturali» (Codici S.I.R. 1228031015).

Per l'anno 1985 il fondo di cui al precedente comma viene dotato dell'importo di lire 100 milioni in termini di competenza e di L. 50.000.000 in termini di cassa, facendovi fronte:

quanto a L. 50.000.000 in termini di competenza mediante utilizzo, a norma dell'art. 26, quinto e sesto comma, della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23, della disponibilità di pari importo esistente sul fondo globale iscritto al cap. 6120 sullo stato di previsione della spesa del bilancio 1984 (elenco n. 2 allegato a detto bilancio, numero d'ordine 11);

quanto a L. 50.000.000 in termini di competenza e di cassa mediante utilizzo della disponibilità di pari importo esistente sul fondo globale iscritto al cap. 6120 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1985 (elenco n. 2 allegato a detto bilancio, numero d'ordine 1).

Per gli anni successivi l'entità della dotazione sarà disposta con legge di bilancio a norma dell'art. 5, secondo comma, della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23, entro i limiti della disponibilità prevista nel programma operativo 1.09.2.02 del bilancio pluriennale.

Il fondo di cui al primo comma è altresì alimentato dai proventi derivanti dalle infrazioni previste dall'art. 15 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, che saranno introitati al cap. 2805 (codice S.I.R. 350) di nuova istituzione nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale così denominato «Proventi derivanti dalle infrazioni di cui all'art. 15 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, in materia di protezione delle bellezze naturali»; nonché dalle assegnazioni statali di cui all'art. 131 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

La giunta regionale è autorizzata ad apportare variazioni al bilancio regionale in relazione agli effetti del comma che precede.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 6 marzo 1985

MARRI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale in data 24 settembre 1984 (atto 1290) e in data 29 gennaio 1985 (atto n. 1383) ed è stata vistata dal commissario del Governo il 6 marzo 1985.

(1577)

LEGGE REGIONALE 11 marzo 1985, n. 8.

Ulteriore integrazione della legge regionale 23 gennaio 1982, n. 2, recante norme per l'inquadramento nel ruolo regionale del personale proveniente dallo Stato e dagli altri enti disciolti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977 e delle leggi numeri 641/1978, 386/1974 e 349/1977.

(Pubblicata nell'ediz. straord. al Bollettino ufficiale della Regione n. 28 del 19 marzo 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

All'art. 3 della legge regionale 23 gennaio 1982, n. 2, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

« Sono fatte salve nei confronti del personale interessato e per quanto non previsto dalla presente legge, le disposizioni di cui all'art. 67, sesto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e all'art. 64, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 11 marzo 1985

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 4 febbraio 1985 (atto n. 1388) ed è stata vistata dal commissario del Governo il 9 marzo 1985.

LEGGE REGIONALE 11 marzo 1985, n. 9.

Convalidazione della deliberazione della giunta regionale n. 5812 del 30 novembre 1984 relativa al prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste della somma di L. 73.000.000 per l'erogazione a favore dell'Opera universitaria dell'I.S.E.F., di un contributo per spese di funzionamento.

(Pubblicata nell'ediz. straord. al Bollettino ufficiale della Regione n. 28 del 19 marzo 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' convalidata la deliberazione della giunta regionale n. 5812 del 30 novembre 1984 per la parte relativa al prelevamento della somma di L. 73.000.000 dal Fondo di riserva per le spese impreviste (cap. 6110) per l'anno finanziario 1984 e all'iscrizione di pari importo al cap. 931 denominato «Spesa inerente alla gestione dei servizi per il diritto allo studio universitario».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 11 marzo 1985

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 4 febbraio 1985 (atto n. 1389) ed è stata vistata dal commissario del Governo il 9 marzo 1985.

LEGGE REGIONALE 11 marzo 1985, n. 10.

Norme per la razionalizzazione dei servizi trasfusionali e la promozione della donazione del sangue.

(Pubblicata nell'ediz. straord. al Bollettino ufficiale della Regione n. 28 del 19 marzo 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

In attesa della nuova disciplina della donazione e trasfusione del sangue umano prevista dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, con la presente legge vengono dettate norme per la promozione e la razionalizzazione dell'attività di donazione volontaria del sangue, riconoscendo la funzione civica, sociale e solidaristica delle associazioni aventi come fine istituzionale tale attività.

Art. 2.

Rinvio al piano socio-sanitario

Il piano socio-sanitario regionale, nel rispetto delle disposizioni statali in materia, determina criteri ed indirizzi per l'organizzazione il funzionamento e il coordinamento dei servizi inerenti la raccolta, preparazione conservazione del sangue umano per uso trasfusionale, prevedendo a tale scopo la creazione di un sistema regionale trasfusionale unitario (S.T.U.).

Art. 3.

Consulta tecnico-scientifica

Per la realizzazione degli scopi di cui all'art. 1 è istituita, presso la giunta regionale, la consulta tecnico-scientifica per il sistema regionale del sangue, con il compito, in particolare, di elaborare:

- a) i programmi promozionali da attivarsi attraverso i mass-media;
- b) gli interventi di educazione sanitaria diretti a particolari fasce di popolazione;
- c) le proposte dirette alla migliore tutela dei donatori;
- d) le proposte concernenti indicazioni per l'aggiornamento degli operatori sul più razionale impiego delle risorse trasfusionali.

La consulta inoltre verifica le problematiche connesse alla attivazione dei rapporti convenzionali con le U.L.S.S.

La consulta è composta da:

- a) l'assessore regionale alla sanità o suo delegato, che la presiede;
- b) i responsabili dei centri trasfusionali, presenti sul territorio regionale;
- c) cinque esperti designati dalle associazioni dei donatori volontari del sangue individuate con atto della giunta regionale sulla base della rispettiva rappresentatività;
- d) da un funzionario dell'area operativa dei servizi socio-sanitari della giunta regionale, e da questa designato.

La consulta adotta un proprio regolamento interno.

Le funzioni di segretario sono espletate da un funzionario incaricato dalla giunta regionale.

Ai componenti della consulta spettano i gettoni di presenza e i rimborsi spese previsti per i componenti del consiglio tecnico per la sanità.

Art. 4.

Volontariato

La Regione riconosce che l'attività di propaganda e l'organizzazione dei donatori da parte delle associazioni del volontariato costituiscono momenti fondamentali ed insostituibili per garantire ai presidi sanitari delle U.L.S.S. della Regione il soddisfacimento delle esigenze di sangue e dei relativi derivati.

Allo scopo di ottenere un incremento delle unità-sangue donato, la Regione eroga contributi al consiglio regionale dell'A.V.I.S. e alle altre associazioni esistenti e costituite nella Regione che abbiano, ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 14 luglio 1967, n. 592, un numero di iscritti non inferiore a 2.000 di cui almeno due terzi donatori attivi.

I contributi di cui al comma precedente sono finalizzati a:

- a) attività di propaganda da svolgere in armonia con i programmi di educazione sanitaria svolti dalle U.L.S.S.;
- b) opera di razionalizzazione, organizzazione e coordinamento dell'attività dei singoli organismi locali del volontariato e la programmazione delle donazioni dei donatori abituali;
- c) il miglioramento del raccordo operativo tra le associazioni di volontariato ed i presidi delle U.L.S.S.

I contributi sono erogati con deliberazione della giunta regionale entro il 31 gennaio di ogni anno, sulla base di idoneo programma di attività da parte dei soggetti indicati al secondo comma, da presentare entro il 30 novembre dell'anno precedente.

Art. 5.

Convenzioni

Il concorso delle associazioni di volontariato alle attività dei servizi delle U.L.S.S. dell'Umbria per la raccolta, preparazione, conservazione e distribuzione del sangue è regolato ai sensi dell'art. 43, ultimo comma della legge 23 dicembre 1978, numero 833, mediante convenzione, da stipulare tra ciascuna U.L.S.S. e le associazioni operanti nel territorio di competenza.

La convenzione deve prevedere la costituzione e la disciplina di funzionamento di un comitato paritetico composto di un pari numero di rappresentanti dell'U.L.S.S. e delle associazioni, per la verifica dell'attuazione della stessa e la partecipazione alle sedute del comitato del responsabile del servizio trasfusionale della U.L.S.S.

La giunta regionale provvede entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge all'emanazione di uno schema tipo per le convenzioni di cui al precedente articolo.

La giunta regionale provvede inoltre a determinare con cadenza almeno biennale la misura del rimborso spese da corrispondere da parte delle U.L.S.S. alle associazioni per ogni unità-sangue donata.

La giunta regionale provvede infine, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, in attesa della stipula delle convenzioni ai sensi dei precedenti commi, ad aggiornare l'importo del rimborso spese per unità-sangue donata previsto dai rapporti convenzionali attualmente esistenti con le associazioni di volontariato.

Art. 6.

Norma finanziaria

Per la corresponsione dei gettoni di presenza e del rimborso spese ai membri di cui al precedente art. 3 è autorizzata la spesa annua di lire 3 milioni in termini di competenza e di cassa da iscrivere, a decorrere dall'anno 1985, al cap. 2541, di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, denominato: «Gettoni di presenza e rimborso spese ai componenti estranei all'amministrazione regionale facenti parte della consulta tecnico-scientifica per il sistema regionale del sangue» (Codice S.I.R. 1116120807).

Per gli interventi previsti al precedente art. 4 è autorizzata, dal 1985, la spesa annua di lire 40 milioni in termini di competenza e di cassa con iscrizione al cap. 2887, di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, denominato: «Contributi alle organizzazioni regionali del volontariato del sangue» (Codice S.I.R. 1115220807).

All'onere complessivo di lire 43 milioni si fa fronte, dal 1985 in poi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di spesa del cap. 2885, voce 5040, istituito per le finalità della legge 31 maggio 1982, n. 29.

Al bilancio preventivo regionale dell'esercizio 1985 sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:

(Omissis).

L'entità della spesa per l'attuazione della presente legge potrà essere variata annualmente con la legge di bilancio entro i limiti di previsione del bilancio pluriennale.

Art. 7.*Norma transitoria*

Per il 1985, i soggetti di cui al secondo comma dell'art. 4 devono presentare il programma di attività di cui all'ultimo comma dello stesso art. 4 entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

La giunta regionale provvede, con propria deliberazione, all'erogazione dei contributi entro i trenta giorni successivi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 11 marzo 1985

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 4 febbraio 1985 (atto n. 1394) ed è stata vistata dal commissario del Governo il 9 marzo 1985.

(1816)

REGIONE CALABRIA**LEGGE REGIONALE 6 febbraio 1985, n. 7.**

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1985.

(Pubblicata nell'ediz. straord. del Bollettino ufficiale della Regione n. 11 del 12 febbraio 1985).

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La giunta regionale è autorizzata, fino a quando il bilancio di previsione per l'anno 1985 non sia stato approvato e non oltre il 31 marzo 1985, all'esercizio provvisorio del bilancio entro il limite dei tre dodicesimi dei singoli stanziamenti del bilancio 1985 in corso di esame.

Nel corso dell'esercizio provvisorio medesimo è autorizzato l'utilizzo degli interi stanziamenti per le spese obbligatorie e per le spese relative agli interventi di cui ai capitoli 2233202 - 3222104 - 5132204.

Nei limiti dei tre dodicesimi è altresì autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio dell'Azienda foreste demaniali per l'anno 1985, annesso al bilancio regionale.

L'ESAC (Ente regionale di sviluppo agricolo della Calabria) è autorizzato — fino a quando il relativo bilancio di previsione per l'anno 1985, da annettere a quello regionale, non sia stato approvato e non oltre il 31 marzo 1985 — all'esercizio provvisorio sulla base del proprio bilancio di previsione 1984 ed entro il limite mensile di un dodicesimo dei singoli stanziamenti del medesimo bilancio 1984 con esclusione delle spese che non trovano corrispondente entrata regionale o statale nell'anno 1985.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, addì 6 febbraio 1985

DOMINIJANNI

(1498)

LEGGE REGIONALE 14 marzo 1985, n. 8.

Modificazioni della legge regionale 10 novembre 1972, n. 6. Indennità dei consiglieri.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n. 18 del 19 marzo 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il secondo comma dell'art. 1 della legge regionale 10 novembre 1972, n. 6, è sostituito dal seguente:

«A decorrere dal 1° gennaio 1985, a titolo di funzione, ai consiglieri della regione Calabria viene corrisposta una indennità mensile lorda, per dodici mensilità annuali, pari ad una percentuale della indennità mensile lorda spettante ai membri del Parlamento nazionale, nella seguente misura:

a) 100/100 al presidente del consiglio ed al presidente della giunta;

b) 85/100 ai vice presidenti del consiglio ed ai membri della giunta;

c) 75/100 ai segretari del consiglio ed ai presidenti delle commissioni consiliari permanenti e del collegio dei revisori dei conti;

d) 70/100 ai vice presidenti delle commissioni consiliari permanenti ed ai presidenti delle commissioni speciali;

e) 68/100 ai segretari delle commissioni consiliari permanenti ed ai vice presidenti delle commissioni speciali;

f) 65/100 ai consiglieri regionali ».

Art. 2.

All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 50 milioni per l'anno 1985, si provvede con lo stanziamento che sarà previsto al cap. 1001101 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1985, alla cui copertura si fa fronte con i fondi provenienti alla Regione ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, addì 14 marzo 1985

DOMINIJANNI

LEGGE REGIONALE 14 marzo 1985, n. 9.

Esercizio della navigazione da diporto sui laghi naturali ed artificiali della Calabria.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n. 18 del 19 marzo 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Allo scopo di dare impulso al turismo nei settori dello sport ed attività ricreative la Regione promuove ed incentiva l'esercizio della navigazione da diporto e le altre attività connesse turistico-sportive nei laghi della Calabria, a mezzo di natanti a vela e a remi, comunque denominati.

E' vietata, invece, la navigazione dei natanti a motore al fine di impedire processi di inquinamenti che grave danno provocano alla salute dell'uomo, allo sviluppo del patrimonio ittico, all'integrità dell'ambiente.

Art. 2.

La navigazione e lo stanziamento dei natanti a motore di cui al secondo comma dell'art. 1 è consentita esclusivamente a:

a) motoscafi ed altri natanti a motore appartenenti ai servizi di salvataggio, ai Corpi della pubblica sicurezza, dei carabinieri, della guardia di finanza, dei vigili del fuoco ed altri servizi dichiarati di pubblica utilità con decreto del presidente della giunta regionale;

b) natanti adibiti a servizi di trasporto pubblico gestiti da enti pubblici o in concessione.

Art. 3.

La Regione eroga contributi in conto capitale fino al 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile al comune competente per territorio o consorzio di comuni interessati alla zona in cui ricade il lago, che ne facciano domanda, per la costruzione di approdi per la navigazione lacuale, di idonee infrastrutture e della necessaria segnaletica in terra ed in acqua atte all'esercizio della navigazione di diporto.

Art. 4.

Per ottenere il contributo per la costruzione delle infrastrutture e l'autorizzazione all'esercizio della navigazione e di altre attività turistico-sportive nei laghi è necessario che gli enti locali interessati presentino agli assessorati regionali ai trasporti e al turismo e per i bacini idroelettrici dell'ENEL, per conoscenza, al compartimento competente per territorio, istanza specificando l'attività che si intende svolgere sul lago e documentando la capacità di gestione delle strutture che verranno costruite col contributo della Regione nonché la disponibilità del suolo per l'accesso alle acque e la costruzione della relativa infrastruttura necessaria all'attività nautica da diporto, ed ogni altro adempimento richiesto in sede di istruttoria.

Art. 5.

L'autorizzazione all'esercizio della navigazione sui laghi a favore dei comuni o consorzi di comuni interessati alla zona in cui ricade il lago, verrà rilasciata dal presidente della giunta regionale, sentita la commissione tecnica di cui all'art. 8 e l'ispettorato della motorizzazione civile trasporti in concessione di Catanzaro e previo parere favorevole dell'assessore ai trasporti ed al turismo.

Art. 6.

I contributi per la costruzione di approdi, pontili di attracco per natanti, apposizione di segnaletica ed infrastrutture necessari all'attività nautica da diporto vanno concessi al comune competente per territorio o consorzi di comuni, mediante decreto del presidente della giunta regionale, su deliberazione della giunta stessa, previa istruttoria degli elaboratori da parte dell'assessorato al turismo e del soprintendente ai monumenti e sentita la commissione consiliare competente.

Art. 7.

Al comune competente per territorio o consorzi di comuni interessati alle zone in cui ricade il lago, a richiesta, possono essere erogati contributi per l'attività turistico-sportive connesse alla navigazione lacuale nei termini previsti nella presente legge. Le istanze per la concessione dei contributi sono istruite dall'assessorato al turismo previo parere dell'assessorato ai trasporti e sentita la commissione consiliare competente.

Art. 8.

Per stabilire il grado di utilizzazione dei laghi, in relazione a quanto previsto all'art. 1, ai fini della navigazione, sia sotto il profilo delle caratteristiche dei natanti, sia sotto il profilo della disciplina della navigazione stessa e di tutte le altre attività turistico-sportive comunque dipendenti e connesse con la navigazione, è nominata la seguente commissione tecnica così composta:

1) dal responsabile del settore dell'assessorato ai trasporti o suo delegato;

2) dal responsabile del settore dell'assessorato al turismo o suo delegato;

3) dall'ingegnere capo del genio civile competente per territorio o suo delegato;

4) dal responsabile dell'ente concessionario del bacino o suo delegato, qualora si tratti di bacino idroelettrico;

5) dal responsabile dell'ispettorato della motorizzazione civile trasporti in concessione di Catanzaro. Un funzionario dell'assessorato ai trasporti eserciterà le funzioni di segretario.

Detta commissione tecnica dovrà valutare innanzitutto i limiti di compatibilità tra l'esercizio dell'attività turistico-sportiva, di cui all'art. 1, e la preminente utilizzazione idroelettrica irrigua cui sono preposti i laghi.

Inoltre dovrà fissare le norme tecniche volte a salvaguardare la pubblica incolumità e la sicurezza dell'esercizio delle attività sportive richieste.

Art. 9.

Il comune o il consorzio di comuni, cui è stata concessa l'autorizzazione all'esercizio della navigazione, è tenuto, con la gestione delle infrastrutture, alla sorveglianza per quanto concerne le condizioni dei fondali, il livello delle acque ed a curare il rispetto delle segnaletiche e di tutte le prescrizioni adottate dalla commissione sotto l'alta sorveglianza dell'assessorato regionale ai trasporti.

La navigazione e l'attività turistico-sportiva potrà essere effettuata ad esclusivo rischio e pericolo degli utenti e la stessa non dovrà in alcun modo compromettere il libero e normale esercizio e manutenzione del bacino idrico.

Art. 10.

L'ente concessionario dei laghi artificiali avrà la facoltà di chiedere la sospensione temporanea dell'attività nautica sugli stessi o la modifica delle prescrizioni e dei limiti imposti, quando si verifichino delle obiettive variazioni nelle condizioni di esercizio del bacino idrico, che possono portare modifiche al piano principale cui è destinato.

Art. 11.

All'onere derivante dalla presente legge valutato in lire 50.000.000 di cui 30.000.000 per l'art. 6 e 20.000.000 per l'art. 7 della presente legge, per l'esercizio 1985, si provvede con i fondi provenienti alla Regione ai sensi degli articoli 8 e 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, definendone la compatibilità finanziaria nell'esercizio 1985 e successivi con la legge di approvazione del bilancio della Regione e con l'apposita legge finanziaria che l'accompagna.

Art. 12.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, addì 14 marzo 1985

DOMINIJANNI

LEGGE REGIONALE 14 marzo 1985, n. 10.

Norme per l'attuazione dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n. 18 del 19 marzo 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I medici assistenti di ruolo che, nell'ambito dei servizi delle unità sanitarie locali, siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, sono inquadrati nel posto di aiuto corre-

sponsabile o di vice direttore sanitario in applicazione dell'ultimo comma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

Le unità sanitarie locali provvedono a deliberare la trasformazione, senza aumento delle piante organiche, dei posti ricoperti dagli assistenti, in possesso dei requisiti di cui al comma precedente, sino a realizzare la parità fra le dotazioni organiche dei medici assistenti e quelle degli aiuti corresponsabili e vice direttori sanitari prevista dal richiamato art. 17.

L'inquadramento per i posti trasformati avviene nell'ambito delle divisioni e dei servizi di appartenenza mediante concorso riservato, per titoli ed esami, con le procedure stabilite dal decreto del Ministro della sanità del 30 gennaio 1982, e successive modifiche.

Art. 2.

Ai fini della modifica delle piante organiche, le unità sanitarie locali interessate devono trasmettere, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla giunta regionale assessorato regionale alla sanità, copia autentica delle deliberazioni di cui al secondo comma dell'art. 1.

Entro i successivi trenta giorni la giunta regionale adotta i provvedimenti di propria competenza.

In caso di inerzia o di ingiustificato ritardo delle unità sanitarie locali nella cura degli adempimenti previsti dalla presente legge, la Regione adotta i provvedimenti omessi o comunque necessari, anche mediante l'invio di appositi commissari.

Art. 3.

Al finanziamento della spesa per l'attuazione della presente legge si provvede mediante parziale impiego della quota corrente del Fondo nazionale sanitario che viene assegnata alle singole unità sanitarie locali della Regione ai sensi dell'art. 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, addì 14 marzo 1985

DOMINIJANNI

LEGGE REGIONALE 14 marzo 1985, n. 11.

Definizione rapporto di lavoro personale precario.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n. 18 del 19 marzo 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il personale precario chiamato presso gli uffici provinciali dell'agricoltura e dell'alimentazione per la gestione di funzioni delegate dalla Cassa per il Mezzogiorno e dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in materia di progetti speciali, presso il centro di orientamento professionale, nonché presso il centro elaborazione dati e l'assessorato all'artigianato, sede di Reggio Calabria, per compiti di istituto, in servizio alla data del 31 dicembre 1983 e nelle condizioni di ottenere il riconoscimento del rapporto di lavoro a tempo indeterminato ai sensi della

legge 18 aprile 1962, n. 230, continua ad essere mantenuto in servizio con il trattamento previsto dalla legge regionale n. 34 del 22 novembre 1984 per il livello IV.

Art. 2.

All'onere derivante dalla presente legge valutato in lire 2 miliardi per l'esercizio 1985, si fa fronte con lo stanziamento previsto al cap. 1003101 dello stato di previsione della spesa del bilancio relativa all'esercizio 1985.

Per gli oneri successivi si farà fronte con gli stanziamenti che risulteranno iscritti sui competenti capitoli di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, addì 14 marzo 1985

DOMINIJANNI

(1915)

REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 12 febbraio 1985, n. 4.

Bilancio di previsione della regione Puglia per l'esercizio finanziario 1985 e bilancio pluriennale 1985-86.

(Pubblicata nel suppl. al Bollettino ufficiale della Regione n. 18 del 19 febbraio 1985).

(Omissis).

LEGGE REGIONALE 15 febbraio 1985, n. 5.

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 9 giugno 1980, n. 67. Alienazione terreni demanio armentizio regionale.

(Pubblicata nel suppl. al Bollettino ufficiale della Regione n. 19 del 20 febbraio 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Adozione degli elenchi dei tratturi

L'art. 4 della legge regionale 9 giugno 1980, n. 67, è così sostituito:

«La giunta regionale, sentiti i comuni territorialmente interessati e acquisito il parere delle commissioni consiliari competenti per l'agricoltura e foreste e per il patrimonio, adotta, in via definitiva:

a) gli elenchi dei tratturi da conservare nella loro integrale o parziale consistenza, perché ritenuti strettamente necessari alle esigenze dell'industria armentizia. Detti tratturi sono amministrati dalla Regione;

b) gli elenchi dei tratturi ritenuti totalmente o parzialmente inadatti o superflui agli scopi di cui alla lettera a) ma idonei a soddisfare riconosciute esigenze di carattere pubblico.

Detti tratturi possono essere trasferiti al patrimonio degli enti locali elettivi che ne facciano documentata richiesta in sede di predisposizione degli elenchi;

c) gli elenchi dei tratturi ritenuti superflui agli scopi di cui alle lettere a) e b), di cui autorizzare l'alienazione onerosa, totale o parziale.

Gli elenchi sono predisposti, distintamente, per braccio tratturale e per comune e riportano indicazioni sullo stato di possesso e sulla destinazione produttiva o stato di utilizzazione dei singoli appezzamenti costituenti i tratturi.

Per l'esecuzione dei rilevamenti tecnici necessari alla predisposizione degli elenchi di cui al presente articolo, il personale regionale addetto può accedere alle proprietà private e compiere le operazioni indispensabili, lasciando inalterata la situazione dei luoghi. Dell'accesso per il compimento delle suddette operazioni è dato congruo preavviso al proprietario; ove quest'ultimo si opponga, il personale addetto può farsi assistere dalla forza pubblica».

Art. 2.

Strade rotabili di uso pubblico

Il primo comma dell'art. 5 della legge regionale 9 giugno 1980, n. 67, è così sostituito:

«In caso di esistenza o di costruzione di strade rotabili di uso pubblico il cui percorso coincida, in tutto o in parte, con un terreno tratturale compreso negli elenchi di cui alle lettere a) e b) del precedente art. 4, la relativa classificazione in strada comunale, provinciale o regionale avviene con le procedure di cui alla vigente legislazione regionale».

Art. 3.

Ordine di priorità nella alienazione onerosa dei terreni tratturali

L'art. 6 della legge regionale 9 giugno 1980, n. 67, è così sostituito:

«I terreni tratturali compresi negli elenchi di cui alla lettera c) del precedente art. 4, ubicati al di fuori delle aree dichiarate urbane, sono alienate a favore di coloro che ne fanno domanda entro novanta giorni dalla pubblicazione dei singoli elenchi nel Bollettino ufficiale della Regione, applicando il seguente ordine di priorità:

a) possessori attuali del terreno tratturale richiesto;

b) proprietari di fondi che fronteggiano il terreno tratturale richiesto nel senso della sua lunghezza, purché si tratti di coltivatori diretti, di manuali lavoratori della terra o di imprenditori agricoli a titolo principale, singoli o associati, di cui alle leggi statali 9 maggio 1975, n. 153 e 10 maggio 1976, n. 352 e alla normativa regionale di attuazione;

c) cooperative agricole o loro consorzi costituite da coltivatori diretti, lavoratori agricoli, coloni, mezzadri, affittuari, con preferenza per quelle che risultino costituite con una maggiore presenza di giovani dai diciotto ai ventinove anni;

d) altri proprietari di fondi che fronteggiano il terreno tratturale richiesto nel senso della sua lunghezza;

e) altri richiedenti.

In tutti i casi è fatto salvo il rispetto delle servitù esistenti o che si rendesse necessario istituire.

Limitatamente ai soggetti di cui ai punti b), c), d), e), l'alienazione dei terreni tratturali ubicati al di fuori delle aree dichiarate urbane è in ogni caso condizionata all'impegno di utilizzarli per scopi agricoli».

Art. 4.

Possessori attuali aventi diritto all'acquisto dei beni tratturali extraurbani

Ai fini dell'applicazione dell'art. 6 della legge regionale 9 giugno 1980, n. 67, così come modificato dalla presente legge, sono considerati possessori attuali i soggetti per i quali il possesso trovi fondamento in una formale concessione precedente all'entrata in vigore della legge regionale 9 giugno 1980, n. 67, rilasciata per uso di coltivazione erbacea o arborea, con esclusione, pertanto, di quelle per altri usi, ivi compreso il

pascolo, anche se sul terreno concesso siano intervenute trasformazioni, salvo che le concessioni per pascolo non siano state rilasciate a favore dei proprietari dei fondi che fronteggiano il tratturo, limitatamente ad una superficie corrispondente a quella del confine in comune.

Sono inoltre considerati possessori attuali:

1) nel caso di morte del concessionario, il coniuge, anche se non coltivatore diretto, e gli altri eredi legittimi con precedenza per quelli che al momento dell'apertura della successione risultino aver esercitato e continuino ad esercitare sulla quota tratturale attività agricola, in qualità di coltivatore diretto, di manuale lavoratore della terra o di imprenditore agricolo principale ai sensi della legge 9 maggio 1975, n. 153;

2) i componenti la famiglia del concessionario subentrati allo stesso nella coltivazione, sempreché posseggano i requisiti di coltivatore diretto, di manuale lavoratore della terra o di imprenditore agricolo a titolo principale.

I componenti la famiglia del concessionario sono quelli previsti dall'art. 12 della legge 11 febbraio 1971, n. 11;

3) altri possessori subentrati al concessionario prima dell'entrata in vigore della legge regionale 9 giugno 1980, n. 67, purché trattasi di coltivatori diretti, manuali lavoratori della terra e soggetti ad essi assimilabili, singoli o associati.

Art. 5.

Concessioni, scature e miglioramenti fondiari

Sono da considerare legittime le concessioni rilasciate prima della entrata in vigore della legge regionale 9 giugno 1980, n. 67, anche se scadute, purché venga presentata domanda di rinnovo entro centottanta giorni dalla pubblicazione della presente legge e vengano pagati i canoni arretrati.

Ugualmente è concessa per gli altri possessori attuali dei terreni tratturali, elencati nel precedente art. 4.

I miglioramenti fondiari di natura agricola realizzati dai soggetti elencati nel precedente art. 4, sono considerati legittimamente eseguiti e pertanto non passibili di sanzione amministrativa e in tal senso saranno definiti i contesti eventualmente pendenti presso gli uffici regionali del contenzioso.

Art. 6.

Terreni tratturali compresi nei perimetri urbani

Con salvezza dei vincoli ricadenti per la natura di beni culturali, i terreni tratturali ricadenti entro i perimetri urbani della città e che nello strumento urbanistico comunale vigente e relativi piani attuativi hanno una destinazione specifica per attività edilizia, possono essere alienati a favore di coloro che ne fanno domanda entro novanta giorni dalla pubblicazione dei singoli elenchi nel Bollettino ufficiale della Regione, in base al seguente ordine di priorità:

a) possessori attuali, o loro eredi, del terreno tratturale richiesto, purché il possesso trovi fondamento in una formale concessione precedente all'entrata in vigore della legge regionale 9 giugno 1980, n. 67, anche se scaduta;

b) proprietari di beni che fronteggiano il terreno tratturale richiesto nel senso della sua lunghezza;

c) altri richiedenti.

I richiedenti di cui alle lettere b) e c) devono presentare l'attestato del sindaco dal quale risulti che il comune non è interessato all'utilizzo delle aree da alienare.

Art. 7.

Abrogazione norme precedenti

Sono abrogati:

a) l'ultimo comma dell'art. 8 della legge regionale 9 giugno 1980, n. 67;

b) l'art. 9 della legge regionale 9 giugno 1980, n. 67.

Art. 8.

Adozione degli elenchi dei beni dell'Opera nazionale combattenti

Per procedere alla definitiva destinazione dei beni patrimoniali della soppressa Opera nazionale per i combattenti, trasferiti alla Regione ai sensi della legge 21 ottobre 1978, n. 641,

la giunta regionale, sentiti i comuni territorialmente competenti e acquisito il parere delle commissioni consiliari competenti per l'agricoltura e foreste e per il patrimonio, adotta:

a) gli elenchi dei beni da conservare perché destinati a uso di pubblico interesse. Detti beni sono amministrati dalla Regione e possono essere trasferiti al patrimonio degli enti locali elettivi che ne facciano documentata richiesta;

b) gli elenchi dei beni di cui autorizzare l'alienazione onerosa, perché ritenuti inadatti o superflui agli scopi di cui alla precedente lettera a).

Gli elenchi sono predisposti distintamente per comune, per «azienda agraria» e per «borgata» e riportano indicazioni sullo stato di possesso e sulla destinazione produttiva o stato di utilizzazione delle singole unità immobiliari.

Art. 9.

Ordine di priorità nella alienazione dei beni dell'Opera nazionale combattenti

L'art. 13 della legge regionale 9 giugno 1980, n. 67, è così sostituito:

I beni compresi negli elenchi di cui alla lettera b) del precedente art. 12 sono alienati a favore di coloro che ne fanno domanda di acquisto entro novanta giorni dalla pubblicazione dei singoli elenchi nel Bollettino ufficiale della Regione applicando il seguente ordine di priorità:

1) terreni, fondi agrari e fabbricati rurali non compresi nelle borgate:

a) possessori attuali del bene richiesto purché il possesso trovi fondamento in una concessione con promessa di vendita ovvero in un contratto di partecipazione, colonia parziaria, mezzadria, affitto, stipulati prima del 9 giugno 1980; sono considerati possessori attuali anche i soggetti di cui ai numeri 1), 2) e 3) del precedente art. 4;

b) cooperative agricole o loro consorzi costituite da coltivatori diretti, lavoratori agricoli, coloni, mezzadri, affittuari, con preferenza per quelle che risultino con una maggiore presenza di giovani dai diciotto ai ventinove anni;

c) proprietari di fondi confinanti, purché si tratti di titolari di imprese diretto-coltivatrici, singole o associate, iscritti negli elenchi previsti dalle leggi statali 22 novembre 1954, numero 1136 e 9 gennaio 1963, n. 9, ovvero di imprenditori agricoli a titolo principale, singoli o associati, di cui alle leggi statali 9 maggio 1975, n. 153 e 10 maggio 1976, n. 352 e alla normativa regionale di attuazione, con preferenza per i titolari di imprese diretto-coltivatrici;

d) altri richiedenti individuati sulla base della normativa regionale di attuazione;

2) fabbricati delle borgate:

a) possessori attuali delle unità immobiliari richieste che abbiano nelle borgate la loro residenza principale, purché il possesso trovi fondamento in un regolare contratto stipulato prima del 9 giugno 1980. Il numero e la consistenza delle unità trasferibili a tali possessori nel caso di abitazioni non deve superare le normali esigenze abitative della famiglia del richiedente, e non debbono eccedere, nel caso di locali destinati a rimesse o a magazzini, le necessità di coltivazione dei terreni posseduti dal richiedente;

b) cooperative agricole o loro consorzi costituite da coltivatori diretti, lavoratori agricoli e soggetti ad essi assimilabili;

c) altri richiedenti con precedenza per quelli residenti nelle borgate prima del 9 giugno 1980.

In tutti i casi è fatto salvo il rispetto delle servitù esistenti o che si rendesse necessario istituire».

Art. 10.

Commissione regionale di valutazione

L'art. 15 della legge regionale 9 giugno 1980, n. 67, è così sostituito:

«La vendita dei terreni tratturali e dei beni dell'Opera nazionale per i combattenti è fatta a prezzo di stima stabilito da una apposita commissione provinciale nominata con decreto del presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta stessa, così composta:

a) dall'assessore al patrimonio o dal coordinatore del settore demanio e patrimonio, che la presiede;

b) da un dipendente tecnico dell'ufficio di Foggia del suddetto settore, con le funzioni di segretario;

c) da un dipendente tecnico dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura territorialmente competente;

d) da un dipendente tecnico dell'ufficio tecnico erariale territorialmente competente;

e) da un dipendente tecnico del comune territorialmente interessato in tutto o in prevalenza.

Nel caso che i beni da alienare siano stati migliorati dai soggetti di cui all'art. 4 della presente legge o dai loro dante causa, il prezzo di stima è stabilito con riferimento al valore attuale di mercato del fondo non migliorato.

Intervenuta l'accettazione del prezzo di stima, la giunta regionale delibera la vendita delegando un dipendente regionale di fascia direttiva a intervenire in rappresentanza della Regione nella stipula del relativo atto pubblico.

Dell'avvenuta vendita è data comunicazione ai comuni territorialmente interessati entro i successivi trenta giorni.

Limitatamente ai beni provenienti dalla soppressa Opera nazionale per i combattenti, in caso di esistenza di concessione con promessa di vendita, il prezzo è quello ivi stabilito».

Art. 11.

Concessione di contributi regionali

Sono abrogati gli articoli 16 e 17 della legge regionale 9 giugno 1980, n. 67.

Art. 12.

Unificazione uffici preesistenti

E' istituito, con sede in Foggia, un ufficio del settore demanio e patrimonio con l'incarico di provvedere all'attività tecnica e amministrativa connessa all'attuazione della presente legge relativamente ai beni del demanio armentizio e della soppressa Opera nazionale combattenti.

All'ufficio di cui al primo comma è assegnato il personale del Commissario reintegrato tratturi di Foggia e dell'Opera nazionale combattenti trasferito alla regione Puglia per effetto del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979 ed altro personale regionale idoneo ad assicurare la rapida applicazione della presente legge.

Il coordinamento dell'ufficio è affidato a un coordinatore nominato ai sensi della legislazione regionale vigente.

Art. 13.

Reimpegno provenienti dall'alienazione

Le somme ricavate dalla vendita dei beni tratturali e della disciolta Opera nazionale combattenti sono impiegate, nella stessa provincia nella quale sono ubicati i beni, nell'acquisto di immobili da destinare a sede di uffici regionali o di enti strumentali della regione Puglia.

Art. 14.

Abrogazione di norme in contrasto con la presente legge

Sono abrogate tutte le norme regionali in contrasto con quelle della presente legge.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 127 della Costituzione e 60 dello statuto ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 15 febbraio 1985

TRISORIO LIUZZI

LEGGE REGIONALE 8 marzo 1985, n. 6.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 12 febbraio 1979, n. 6.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n. 26 del 9 marzo 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Durata del programma pluriennale di attuazione

1. Le previsioni del primo programma pluriennale di attuazione (p.p.a.), disciplinato dalla legge 28 gennaio 1977, n. 10, già adottato od ancora da adottare dai comuni ai sensi della legge regionale 12 febbraio 1979, n. 6, modificata dalle leggi regionali 31 ottobre 1979, n. 66 e 31 maggio 1980, n. 56, hanno vigore per un periodo massimo di cinque anni.

2. I comuni che hanno già approvato il p.p.a. per una durata triennale, anche se scaduto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge possono conferire durata quinquennale al p.p.a. stesso, a decorrere dalla data della sua approvazione.

Art. 2.

Comuni obbligati

1. L'art. 4 della legge regionale 12 febbraio 1979, n. 6, è così modificato:

« Sono obbligati alla formazione del p.p.a. tutti i comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti ».

2. Sono altresì obbligati alla formazione del p.p.a. i comuni con territorio comprensivo di aree costiere ovvero facenti parte dei consorzi delle aree di sviluppo industriale, nonché i comuni sul cui territorio insistono vincoli paesaggistici ed ambientali previsti dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497.

3. Ai fini dell'obbligo di cui al presente articolo si fa riferimento alla popolazione esistente al 31 dicembre dell'anno precedente.

4. Per i comuni non obbligati, l'adozione del p.p.a. è facoltativa. In tali comuni non trovano applicazione le norme previste dal sesto comma dell'art. 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

5. I comuni non obbligati che hanno già approvato il p.p.a. in esecuzione della legge regionale 12 febbraio 1979, n. 6, e successive modifiche ed integrazioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge possono revocare il p.p.a. o confermare lo stesso quale facoltativo.

6. In mancanza della revoca prevista dal precedente comma, il p.p.a. approvato è da ritenersi facoltativo a tutti gli effetti ».

Art. 3.

Gli interventi previsti dagli strumenti urbanistici e relativi ai tessuti edificati posti nelle zone omogenee di tipo A, B, C, D e miste, di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, e dotate di urbanizzazioni primarie, collegate funzionalmente con quelle comunali, non sono subordinati alla inclusione delle relative aree nel p.p.a.

Si intendono tessuti edificati le maglie dello strumento urbanistico generale nelle quali la superficie dei suoli edificati non sia inferiore a 2/3 di quella dei suoli edificabili.

Sono abrogate le disposizioni dell'art. 6 della legge regionale 12 febbraio 1979, n. 6, così come modificato dalla legge regionale 31 ottobre 1979, n. 66, incompatibili con quelle previste dai commi precedenti.

Art. 4.

Notifica ai proprietari

1. La pubblicazione del p.p.a. nel Bollettino ufficiale della regione Puglia costituisce, a tutti gli effetti, la notifica ai proprietari prevista dal primo comma dell'art. 13 della legge regionale 12 febbraio 1979, n. 6, modificato dall'art. 36 della legge regionale 31 maggio 1980, n. 56.

Art. 5.

Formazione del p.p.a. successivi al primo

1. I procedimenti di formazione ed approvazione del p.p.a. di cui all'art. 10 della legge regionale 12 febbraio 1979, n. 6, e successive modifiche ed integrazioni, si intendono riferiti esclusivamente al primo p.p.a. ed al successivo piano già in fase di redazione.

2. I p.p.a. successivi al primo e salvo quello successivo in fase di redazione sono adottati dal consiglio comunale sei mesi prima della scadenza del precedente p.p.a., direttamente senza dar preventivo luogo al documento programmatico preliminare.

3. Il p.p.a. adottato è depositato per sessanta giorni consecutivi decorrenti dalla data di affissione presso la segreteria comunale; dell'avvenuto deposito è dato avviso pubblico a mezzo di manifesti ed eventualmente anche in altre forme.

4. Durante il periodo di deposito chiunque può prenderne visione e presentare istanze ed osservazioni tendenti a proporre modifiche specifiche o generali; gli enti pubblici sono tenuti a comunicare al comune i loro programmi su base pluriennale.

5. Nel medesimo periodo il comune promuove specifiche consultazioni della cittadinanza e di associazioni, ed altresì trasmette il p.p.a. adottato dalla giunta regionale, alla provincia ed alla comunità montana.

6. Nei trenta giorni successivi alla data della comunicazione, gli enti di cui al comma precedente esprimono il proprio parere in merito. Trascorso inutilmente tale termine, che non potrà essere interrotto o sospeso da alcuna causa, il parere si intende favorevole.

7. Entro i sessanta giorni successivi al termine di cui al precedente terzo comma il p.p.a. è approvato definitivamente.

8. La delibera di approvazione del p.p.a. è soggetta al controllo di cui all'art. 130 della Costituzione.

9. Nei trenta giorni successivi all'approvazione, il p.p.a. viene comunicato, per quanto di competenza, alla giunta regionale ed agli altri enti interessati ed è altresì depositato presso la segreteria comunale per l'intero periodo di validità a disposizione di chiunque voglia prenderne visione.

10. I comuni che alla data di entrata in vigore della presente legge non si siano ancora muniti di p.p.a., seguono il procedimento del presente articolo.

Art. 6.

Concessioni in caso di decadenza p.p.a.

Nel caso di decadenza del p.p.a. per decorrenza dei termini di validità, senza che sia adottato il p.p.a. successivo, le concessioni o le autorizzazioni a costruire possono essere rilasciate per gli interventi:

a) previsti dall'art. 9 della legge 28 gennaio 1977, n. 10;
b) diretti al recupero del patrimonio edilizio esistente di cui all'art. 31, primo comma, lettere b), c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457;

c) da realizzare su aree di completamento che siano dotate di opere di urbanizzazione primaria collegate funzionalmente con quelle comunali;

d) da realizzare su aree comprese nei piani di zona;

e) da realizzare su aree di cui all'art. 3 della presente legge per le quali non esiste l'obbligo di inserimento nel p.p.a.;

f) da realizzare su aree dotate di opere di urbanizzazione primaria o per le quali esista l'impegno dei concessionari a realizzarle, sempre che esse risultino incluse nel primo p.p.a. e

non sia ancora intervenuto il provvedimento di espropriazione ai sensi del sesto comma dell'art. 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10;

g) da realizzare sulle aree già incluse nel primo p.p.a. ed acquisite al patrimonio del comune ai sensi del sesto comma dell'art. 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10;

h) da realizzare sulle aree già incluse nel primo p.p.a. non utilizzate e per le quali non si è proceduto all'esproprio per i motivi di cui al decimo comma dell'art. 13 della legge regionale 12 febbraio 1979, n. 6, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 7.

Adeguamento oneri urbanizzazione

1. In mancanza delle determinazioni regionali in ordine alle percentuali di aumento e di diminuzione della misura dei costi base di urbanizzazione di cui all'art. 34 della legge regionale 12 febbraio 1979, n. 6, come modificato dalla legge regionale 31 ottobre 1979, n. 66, i comuni possono annualmente adeguare gli

oneri di urbanizzazione dell'art. 5 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, sulla base delle variazioni dell'indice ISTAT del costo di costruzione di un fabbricato residenziale.

2. Restano validi gli aumenti diversamente deliberati dai comuni alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 8.

Abrogazioni

1. Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie o incompatibili con quelle della presente legge.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 8 marzo 1985

TRISORIO LIUZZI

(1579)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie di:
BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
- presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1985
ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo		L.	
I	Abbonamento ai soli <i>fascicoli ordinari</i> , compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	86.000
	semestrale	L.	48.000
II	Abbonamento ai <i>fascicoli ordinari</i> , compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i <i>supplementi ordinari</i> con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	119.000
	semestrale	L.	66.000
III	Abbonamento ai <i>fascicoli ordinari</i> , compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i <i>supplementi ordinari</i> relativi ai concorsi:		
	annuale	L.	114.000
	semestrale	L.	63.000
IV	Abbonamento ai <i>fascicoli ordinari</i> , compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i <i>supplementi ordinari</i> relativi alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	101.000
	semestrale	L.	56.000
V	Abbonamento completo ai <i>fascicoli ordinari</i> , agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a <i>tutti i tipi dei supplementi ordinari</i> :		
	annuale	L.	196.000
	semestrale	L.	110.000
VI	Abbonamento annuale ai soli <i>supplementi ordinari</i> relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato	L.	36.000
VII	Abbonamento annuale ai <i>supplementi ordinari</i> , esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	33.000
	Prezzo di vendita di un <i>fascicolo ordinario</i>	L.	500
	<i>Supplementi ordinari</i> per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
	<i>Supplementi straordinari</i> per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»			
	Abbonamento annuale	L.	39.000
	Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Testro»			
	Abbonamento annuale	L.	21.000
	Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.100

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita	
		Italia	Estero
<i>Invio giornaliero</i>	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L.	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000
<i>Invio settimanale</i>	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L.	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo L. 700, per l'Africa L. 1.600, per le Americhe L. 2.000, per l'Asia L. 1.600, per l'Oceania L. 3.400.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	77.000
Abbonamento semestrale	L.	42.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082227